



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 18 GIUGNO 2012, N. 506

Approvazione della “Direttiva disciplinante i termini, i criteri, e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia”

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 18 GIUGNO 2012, N. 506

Approvazione della "Direttiva disciplinante i termini, i criteri, e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia"

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:

- il 20 maggio 2012 alle ore 4.00 circa il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova è stato colpito da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità;

- tale evento ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, pubblicata nella G.U. n. 119 del 23 maggio 2012, è stato dichiarato per l'evento in parola lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012;

- con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, e pubblicata nella G.U. n. 119 del 23 maggio 2012, lo scrivente è stato nominato responsabile dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione per le province di Bologna, Modena e Ferrara;

- in data 29 maggio 2012 alle ore 9 il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è stato colpito da un terremoto di magnitudo 5.8 seguito da ripetute scosse anche di forte intensità che ha provocato ulteriori perdite di vite umane, danneggiamenti ad infrastrutture pubbliche e private nonché un aggravamento delle situazioni di criticità causate dai precedenti eventi sismici;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, pubblicata nella G.U. n. 125 del 30 maggio 2012, è stato dichiara-

to lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012 per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012;

- con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, e pubblicata nella G.U. n. 130 del 6 giugno 2012, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisori strettamente connessi alle prime necessità, è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del dipartimento della Protezione Civile;

Evidenziato che lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012;

Evidenziato, altresì, per quanto qui rileva, che:

- l'OCDPC n. 1/2012 all'art. 3, comma 1, autorizza lo scrivente, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati dal sisma, ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione secondo i criteri e parametri ivi indicati;

- l'OCDPC n. 3/2012 all'art. 8 stabilisce che a decorrere dalla data della relativa adozione sono posti in capo alla DI.COMA.C tutte le attribuzioni ed i compiti, già assegnati al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile dell'Emilia-romagna con l'OCDPC n. 1/2012, diversi da quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 della medesima ordinanza n. 1/2012;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione di un'apposita direttiva di dettaglio attuativa dell'art. 3 dell'OCDPC n. 1/2012, disciplinante i termini, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; determina

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, la "Direttiva disciplinante i termini, i criteri, e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia" e la modulistica ad essa allegata, ovvero il modulo *Domanda Contributo/Autonoma Sistemazione (DC/AS-SISMA MAGGIO 2012)*, da compilarsi a cura dei nuclei familiari interessati, e il modulo *Elenco Riepilogativo/Autonoma Sistemazione (ER/AS-SISMA MAGGIO 2012)*, da compilarsi a cura dei Comuni interessati nei termini e secondo

- le modalità indicate nella Direttiva;
2. di evidenziare che la domanda di contributo per l'autonoma sistemazione (*DC/AS-SISMA MAGGIO 2012*) deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio di 20 giorni decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva di cui al punto 1 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
 3. di pubblicare il presente atto, la Direttiva di cui al punto 1 e, per ragioni tecniche, il solo modulo *Domanda Contributo/Autonoma Sistemazione (DC/AS-SISMA MAGGIO 2012)*
- nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
4. il presente atto, unitamente alla Direttiva di cui al punto 1, al modulo *Domanda Contributo/Autonoma Sistemazione (DC/AS-SISMA MAGGIO 2012)* ed al modulo *Elenco Riepilogativo/Autonoma Sistemazione (ER/AS-SISMA MAGGIO 2012)* sono pubblicati anche sul sito della protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it.

Il Direttore
Demetrio Egidi

DIRETTIVA DISCIPLINANTE I TERMINI, I CRITERI E MODALITA' PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI DALLA PROPRIA ABITAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 MAGGIO 2012 E 29 MAGGIO 2012 NELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA E REGGIO EMILIA

A. Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai Comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia in cui risultino sfollati nuclei familiari in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 o del 29 maggio 2012.

La presente direttiva, in applicazione dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 22 maggio 2012 detta disposizioni di dettaglio in ordine alla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 o 29 maggio 2012, sia stata distrutta in tutto o in parte, sgomberata con provvedimento della competente autorità, ubicata in un'area del territorio comunale il cui accesso è vietato con provvedimento della competente autorità o per la quale sia stato richiesto sopralluogo speditivo ai fini della verifica dell'agibilità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 "*Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione*", riguardante, tra l'altro, le modalità di compilazione della scheda AeDES per la verifica dell'agibilità.

A.1 Definizione di abitazione principale, abituale e continuativa

Ai fini e per gli effetti di cui alla presente direttiva per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012 risulta stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale; nei casi in cui residenza anagrafica e dimora abituale non coincidano, è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale nell'abitazione distrutta o inagibile.

A.2 Termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati.

La domanda può essere presentata dai soggetti:

- la cui abitazione è stata distrutta in tutto o in parte;
- la cui abitazione sia stata sgomberata con provvedimento della competente autorità;
- la cui abitazione è ubicata in un'area del territorio comunale il cui accesso è stato vietato con provvedimento della competente autorità;
- per la cui abitazione sia stato richiesto sopralluogo speditivo ai fini della verifica dell'agibilità.

Per accedere al contributo per l'autonoma sistemazione, i soggetti di cui sopra devono presentare al Comune in cui è ubicata l'unità abitativa apposita domanda in carta semplice, utilizzando il modulo Domanda Contributo/Autonoma Sistemazione (DC/AS-SISMA MAGGIO 2012).

La domanda, che costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrente dal giorno successivo

alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) della presente Direttiva. Nel caso in cui cada in un giorno festivo il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Sono valutabili come ricevibili dai Comuni domande presentate oltre il suddetto termine, ove ricorrano casi eccezionali debitamente motivati dai richiedenti il contributo.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. E' comunque sempre ammessa l'integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

Non sarà necessario ripresentare le domande di contributo, qualora, in data antecedente alla pubblicazione della presente direttiva nel BURERT, fossero state presentate ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 domande di contributo compilate su moduli diversi da quelli di cui al modello DC/AS-SISMA MAGGIO 2012. I Comuni provvederanno a richiedere agli interessati in sede di istruttoria le necessarie integrazioni, ove le domande già presentate non riportino tutte le informazioni richieste con il modulo DC/AS-SISMA MAGGIO 2012.

A.3 Massimali, criteri e requisiti per la concessione del contributo

Il contributo è concesso fino ad un massimo di € 600,00 mensili e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente il nucleo familiare.

Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è stabilito nella misura massima di € 200,00 mensili.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei predetti soggetti. L'importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati.

Il contributo è concesso dalla data del sisma del 20 maggio 2012 o del 29 maggio 2012 sino alle date specificate di seguito relativamente alle diverse tipologie di situazioni, e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza, prorogato dal D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 fino al 31 maggio 2013:

- a) Abitazione sgomberata per inagibilità con provvedimento della competente autorità rivolto al singolo nucleo familiare. Se l'esito di una eventuale successiva verifica con scheda AeDES:

- a.1) non confermi l'inagibilità, il contributo è riconosciuto dalla data del sisma sino alla data di tale verifica;
- a.2) confermi l'inagibilità, il contributo è riconosciuto dalla data del sisma sino alla data in cui è ripristinata l'agibilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;
- b) Abitazione distrutta in tutto o in parte: il contributo è riconosciuto dalla data del sisma sino alla data di ricostruzione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;
- c) Abitazione per cui è stato unicamente richiesto sopralluogo speditivo ai fini della verifica dell'agibilità ai sensi del richiamato DPCM del 5 maggio 2011:
- c.1) se l'esito della verifica attesti l'agibilità ovvero la possibilità di riuso immediato, il contributo non è riconosciuto;
- c.2) se l'esito è "da rivedere" con successivo sopralluogo AeDES il contributo è riconosciuto dalla data del sisma sino alla data della scheda AeDES se l'esito è di agibilità oppure, se l'esito è di inagibilità, il contributo è riconosciuto sino alla data in cui è ripristinata l'agibilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;
- d) Abitazione ubicata in un'area del territorio comunale il cui accesso è stato vietato con provvedimento della competente autorità. Fermo restando che il contributo è comunque riconosciuto dalla data del sisma sino alla revoca di tale provvedimento e non oltre la scadenza dello stato di emergenza, se l'abitazione inoltre:
- d.1) è distrutta in tutto o in parte, si applica la precedente lettera b);
- d.2) è stata sgomberata per inagibilità con provvedimento della competente autorità rivolto al singolo nucleo familiare, si applica, in caso di eventuale successiva verifica, il punto a.1) o a.2) della precedente lettera a);
- d.3) rientra nel caso previsto dalla lettera c), si applica il punto c.1) o c.2) della medesima lettera c).

Per la sistemazione di durata inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo il massimale mensile di cui alla presente lettera per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Il contributo è erogato al nucleo familiare che ha provveduto autonomamente alla propria sistemazione alloggiativa, anche mediante ospitalità presso conoscenti e parenti.

A.4. Esclusioni.

Non si farà luogo all'erogazione del contributo al nucleo familiare, nei casi di sistemazione alloggiativa, con oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione, presso strutture di accoglienza quali, a titolo esemplificativo, tendopoli, moduli abitativi, appartamenti, strutture ricettive.

A.5 Istruttoria delle domande e richiesta da parte dei Comuni dell'assegnazione dei finanziamenti a copertura dei contributi spettanti ai nuclei familiari.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio previsto nella lettera A.2 per la presentazione delle domande di contributo, i Comuni:

- verificano preliminarmente la ricevibilità delle domande ovvero che le stesse siano state presentate entro il suddetto termine perentorio; in caso di tardiva presentazione della domanda, ai fini della ricevibilità della stessa, valutano la plausibilità e attendibilità dei motivi addotti dal richiedente; in caso di irricevibilità delle domande, provvedono a darne comunicazione agli interessati all'indirizzo da questi indicati nella domande medesime;
- per esigenze di celerità del procedimento, procederanno ad effettuare il controllo a campione, previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà, in una data successiva e comunque entro la scadenza dello stato di emergenza, nella misura stabilita dal Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate e considerate ricevibili e, comunque, nella misura non inferiore al 5% delle stesse. L'esito dell'attività di controllo è comunicato all'Agenzia regionale di protezione civile;
- nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, anche prima del controllo a campione di cui sopra, procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione (se l'amministrazione comunale precedente non coincide con quella certificante) ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero, ove più funzionale all'accelerazione dell'attività di accertamento, richiedono all'interessato la produzione di documentazione a comprova; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità delle domande agli indirizzi ivi indicati;
- verificano che non sussistano cause di esclusione previste dalla lettera A.4, anche tramite elenchi, registri o analoghi strumenti in cui sono annotati i nominativi delle persone alloggiate nelle strutture di accoglienza con oneri a carico della pubblica amministrazione;
- provvedono a determinare l'ammontare del contributo spettante nel rispetto dei massimali previsti nella lettera A.3, riportandolo nell'Elenco Riepilogativo/Autonomia Sistemazione (ER/AS-SISMA MAGGIO 2012), con la precisazione che in caso di "soluzioni alloggiative miste" (autonomia sistemazione e sistemazione ai sensi della lettera A.4), non devono essere conteggiati, per il calcolo del contributo, i periodi di sistemazione di cui alla lettera A.4;
- nei casi in cui non sia possibile determinare il periodo esatto per cui riconoscere il contributo, in quanto nella relativa domanda non è stato possibile indicare la data dell'esito della verifica di agibilità o la data di ripristino dell'agibilità o della ricostruzione, indicheranno nell'elenco ER/AS-SISMA MAGGIO 2012 un periodo decorrente dalle date degli eventi sismici (20 maggio 2012 o 29 maggio 2012) fino alla scadenza dello stato di emergenza, quale proiezione massima della durata, e quantificheranno di conseguenza il contributo.

In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, si farà luogo alla decadenza dal contributo e, qualora già erogato, il Comune procederà al recupero dello stesso, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

Completata l'istruttoria, i Comuni trasmettono all'Agenzia regionale di protezione civile l'elenco ER/AS-SISMA MAGGIO 2012 con nota a firma del Sindaco con la quale si chiede il trasferimento delle relative risorse finanziarie limitatamente ad un primo periodo decorrente dalle date degli eventi sismici (20 maggio 2012 o 29 maggio 2012) fino al 31 luglio 2012.

Per la determinazione dell'importo dei contributi relativi ai periodi successivi al 31 luglio 2012, ovvero per i periodi agosto-ottobre 2012, novembre 2012-gennaio 2013 e febbraio-

maggio 2013, i Comuni, alla scadenza di tali periodi, trasmettono ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all'Agenzia regionale di protezione civile il relativo elenco ER/AS-SISMA MAGGIO 2012, compilato sulla base dell'aggiornamento dei dati che gli interessati sono tenuti a fornirgli non appena si sia verificato uno dei seguenti fatti: esito della verifica di agibilità e relativa data, o ripristino dell'agibilità e relativa data o ricostruzione e relativa data, se verificatisi prima della scadenza dello stato di emergenza.

A.6 Erogazione dei finanziamenti ai Comuni a copertura dei contributi spettanti

Una volta pervenuti gli elenchi ER/AS-SISMA MAGGIO 2012, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile procede:

- alla quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo risultante dai suddetti elenchi ER/AS-SISMA MAGGIO 2012 ed all'accantonamento delle corrispondenti risorse finanziarie a valere sui fondi stanziati per fare fronte all'emergenza;
- all'assegnazione e contestuale liquidazione delle somme a copertura dei contributi spettanti agli interessati per il primo periodo decorrente dalle date degli eventi sismici (20 maggio 2012 o 29 maggio 2012) fino al 31 luglio 2012.

Con riferimento ai periodi successivi al 31 luglio 2012 e fino alla scadenza dello stato di emergenza, si procederà all'assegnazione e contestuale liquidazione delle somme a copertura dei contributi spettanti, sulla base degli elenchi ER/AS-SISMA MAGGIO 2012 aggiornati e trasmessi dai Comuni alla scadenza dei periodi agosto-ottobre 2012, novembre 2012-gennaio 2013 e febbraio-maggio 2013.



MODULO DC/AS-SISMA MAGGIO 2012

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

EVENTI SISMICI IN PROVINCIA DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA E REGGIO EMILIA DEL:	
•	20 MAGGIO 2012
•	29 MAGGIO 2012
(spuntare la casella che ricorre)	
COMUNE _____	PROVINCIA _____

Al Sindaco del Comune di _____

IL SOTTOSCRITTO _____
(COGNOME E NOME)

CHIEDE

IL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, IL SOTTOSCRITTO CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE AGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000, PER CHI ATTESTA IL FALSO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

DICHIARA QUANTO SEGUE

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE	
NATO A _____	IL ____/____/____
RESIDENTE A _____	
VIA/PIAZZA _____	N. _____
CODICE FISCALE _____	TEL. _____

IL CONTRIBUTO E' RICHIESTO:

per l'autonoma sistemazione del proprio nucleo familiare così composto alla data dell'evento sismico:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

NEL NUCLEO FAMILIARE ERANO PRESENTI ALLA DATA DELL'EVENTO SISMICO:

- Numero di soggetti di età superiore ai 65 anni.....
- Soggetti portatori di handicap: Cognome.....Nome.....Ente che ha provveduto al riconoscimento dell'handicap
- Soggetti disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%:
Cognome.....Nome.....Ente che ha provveduto al riconoscimento dell'invalidità..... ;
Cognome.....Nome.....Ente che ha provveduto al riconoscimento dell'invalidità.....

IL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DELL'EVENTO SISMICO:

- aveva la residenza anagrafica nell'abitazione distrutta/inagibile sita nel Comune di....., in Via/Piazza.....
.....
- aveva la dimora abituale nell'abitazione distrutta/inagibile sita nel Comune di....., in Via/Piazza.....
.....
(compilare nel caso in cui la dimora abituale non coincida con la residenza anagrafica. In tal caso, allegare idonea documentazione comprovante la dimora abituale)

L'ABITAZIONE: (vanno barrate una o più delle caselle che interessano)

- è distrutta in tutto o in parte
- è stata sgomberata con provvedimento della competente autorità
.....
(indicare numero e data del provvedimento e l'autorità che l'ha adottato, se trattasi di provvedimento rivolto al singolo nucleo familiare). Il provvedimento di sgombero:
 non è ancora stato revocato
 è stato revocato in data
- è ubicata in un'area del territorio comunale il cui accesso è stato vietato con provvedimento della competente autorità(indicare, se si conoscono, numero e data del provvedimento e l'autorità che l'ha adottato) . Tale provvedimento
 non è ancora stato revocato
 è stato revocato in data
- per la quale è stata effettuata in data al Sindaco del Comune istanza di sopralluogo speditivo per la verifica di agibilità
- è in attesa di verifica di agibilità
- è stata dichiarata agibile con possibilità di riuso immediato in data.....
- è stata dichiarata agibile a seguito di successiva verifica effettuata con scheda AeDES che non ha confermato l'inagibilità (data scheda AeDES.....)
- è stata dichiarata inagibile a seguito di verifica effettuata con scheda AeDES in data
- è divenuta agibile a seguito di lavori di ripristino dell'agibilità in data

HA PROVVEDUTO ALLA SISTEMAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:

- **autonomamente** dal.....(1) al.....(2) in Comune di....., Via/Piazza..... n. civico.....
- **autonomamente** dal.....(1) al.....(2) in Comune di....., Via/Piazza..... n. civico.....
- **con oneri a carico della pubblica amministrazione** dal.....al.....presso una struttura temporanea di accoglienza(specificare e il tipo: tendopoli, modulo abitativo, appartamento, struttura recettiva, ecc., e la sede della struttura)

- con oneri a carico della pubblica amministrazione dal.....al.....presso una struttura temporanea di accoglienza.....(specificar e il tipo: tendopoli, modulo abitativo, appartamento, struttura recettiva, ecc., e la sede della struttura)
- con oneri a carico della pubblica amministrazione dal.....al.....presso una struttura temporanea di accoglienza.....(specificar e il tipo: tendopoli, modulo abitativo, appartamento, struttura recettiva, ecc., e la sede della struttura)

(1) Indicare la data dell'evento sismico

(2) Indicare, a seconda del caso che ricorre, le seguenti date:

a) abitazione oggetto di provvedimento di sgombero rivolto al singolo nucleo familiare: indicare data scheda AeDES che non conferma l'inagibilità o data di ripristino dell'agibilità o, in mancanza, data di scadenza dello stato di emergenza.

b) abitazione distrutta in tutto o in parte: indicare data di ricostruzione o, in mancanza, data di scadenza dello stato di emergenza.

c) Abitazione per cui è stato unicamente richiesto sopralluogo speditivo ai fini della verifica dell'agibilità:

c.1) se l'esito della verifica attesti l'agibilità ovvero la possibilità di riuso immediato, il contributo non è riconosciuto;

c.2) se l'esito è "da rivedere" con successivo sopralluogo AeDES indicare la data del sopralluogo AeDES se l'esito del sopralluogo è di agibilità. Se l'esito del sopralluogo AeDES è di inagibilità, indicare la data di ripristino dell'agibilità o, in mancanza, la data di scadenza dello stato di emergenza.

d) abitazione ubicata in un'area del territorio comunale il cui accesso è stato vietato con provvedimento della competente autorità. Se il provvedimento di divieto di accesso all'area non è ancora stato revocato, indicare la data di scadenza dello stato di emergenza.

Se il provvedimento di divieto di accesso all'area è già stato revocato indicare la data di revoca, salvo che l'abitazione rientri anche in uno dei casi previsti nelle precedenti lettere a) oppure b) oppure c.2). In tal caso indicare le date che ricorrono.

IL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO, OVE I SEGUENTI FATTI NON SI SIANO VERIFICATI ALLA DATA DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA, LI DEVE COMUNICARE AL COMUNE, NON APPENA SI VERIFICANO: ESITO DELLA VERIFICA DI AGIBILITÀ DELL'ABITAZIONE E RELATIVA DATA O RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELL'ABITAZIONE E RELATIVA DATA O RICOSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE E RELATIVA DATA.

LA PRESENTE DOMANDA E' STATA PRESENTATA DA ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE:

- SI
- NO

N.B. in caso di nucleo familiare con due o più componenti, la presente domanda deve essere presentata da un solo componente.

L'INDIRIZZO DEL SOTTOSCRITTO A CUI INVIARE COMUNICAZIONI E' IL SEGUENTE:.....

Data.....

Firma del dichiarante.....

Spazio riservato al Comune per note:

NOTE. LEGGERE CON ATTENZIONE:

- a. Il richiedente il contributo è tenuto a leggere con attenzione la direttiva che disciplina termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione principale.
- b. Si evidenzia che il contributo è concesso esclusivamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente alla sistemazione del nucleo familiare.
- c. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 maggio 2012 o del 29 maggio 2012 risulta stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale; nei casi in cui residenza anagrafica e dimora abituale non coincidano, è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale nell'abitazione distrutta o inagibile.
- d. La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000). Ai sensi dell'art 75, DPR n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- e. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai richiamati artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, entro la data di scadenza dello stato di emergenza come previsto dalla direttiva.
- f. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (Art 75 DPR 445/2000).
- g. Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

INFORMATIVA ai soggetti privati per il trattamento dei dati personali
(Erogazione dei finanziamenti al Comune per la concessione di contributi a soggetti privati danneggiati da eventi calamitosi)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), l'Agenzia regionale di protezione civile, in qualità di "Titolare" del trattamento è tenuta a fornirle, per quanto di sua competenza, informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'Agenzia regionale di protezione civile, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti in qualità di interessato nella domanda di contributo presentata al Comune di residenza/dimora abituale in relazione agli eventi sismici verificatisi il 20 maggio 2012 e il 29 maggio 2012:

- a) al momento della comunicazione da parte del Comune all'Agenzia regionale di protezione civile dell'ammissibilità della sua domanda di contributo nonché della richiesta di finanziamento per la relativa copertura finanziaria.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati:

- Per l'erogazione del finanziamento al Comune a copertura, ove spettante, del contributo da lei richiesto.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere all'assegnazione del finanziamento al Comune a copertura del contributo da lei richiesto.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell'Agenzia regionale di protezione civile, individuati quali incaricati del trattamento.

I dati personali possono essere conosciuti da funzionari dello Stato e del Dipartimento della Protezione Civile per eventuali controlli ai sensi del D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51 (Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza).

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Agenzia regionale di protezione civile, con sede in Bologna, Viale Silvani n. 6, 40122.

Il Direttore dell'Agenzia è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere inoltrate all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Viale Antonio Silvani n. 6, 40122 Bologna.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice, commi 1 e 2, possono essere formulate anche oralmente.

9. Titolari del trattamento diversi dall'Agenzia regionale di protezione civile

Il Comune abilitato a ricevere la domanda, in qualità di autonomo titolare del trattamento, deve fornire una specifica informativa sul trattamento dei dati personali per gli ambiti di propria competenza.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.